



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E ACRI.

Prof. Valerio Massimo Manfredi	Presidente
On.le Liliana Albertini	membro
Dott. Giorgio Cariani	membro
Rag. Moreno Grandi	membro
Avv. Giuseppe Pesci	membro
Dott. Paolo Roli	membro
Avv. Giovanni Zanasi	membro

PREMESSA

La presente commissione è stata nominata dal Consiglio della Fondazione di Vignola nella seduta del 29 aprile 2015 con funzioni consultive in ordine alle necessarie modifiche da apportare allo Statuto di detta Fondazione a seguito della sottoscrizione in data 22 aprile 2015, anche da parte della Fondazione di Vignola, del Protocollo di intesa fra Ministero delle Finanze e A.C.R.I.

Nell'espletamento del mandato conferito e su espressa richiesta del Presidente in carica, la Commissione non si è peraltro limitata ad un esame formale del testo del protocollo in relazione allo statuto vigente, ma ha reputato opportuno un esame sostanziale delle problematiche che il protocollo ha inteso affrontare e ciò con specifico riferimento alla situazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola.

É infatti dato notorio che il protocollo nasce dal tentativo del sistema delle Fondazioni di origine bancaria di rinnovare e rafforzare la propria legittimazione ad esistere. Non è di pochi infatti l'opinione che le fondazioni, nate per traghettare le Casse di Risparmio verso la forma di società per azioni con azioni immesse sul mercato, abbiano allo stato esaurito la propria funzione.

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)
Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51
Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Si tratta di opinione allo stato minoritaria che se è debole da un punto di vista sistematico e storico, trova tuttavia una suggestione a suo favore nella cattiva prassi seguita da alcune (non tutte) le Fondazioni e dall'immagine (solo in parte meritata) del sistema delle Fondazioni di origine bancaria, come di un centro di potere autoreferenziale e refrattario all'apertura e all'ammodernamento.

Se è vero che si può affermare che la Fondazione di Vignola ha dato in tutta la sua storia prova di prassi virtuose e che la stessa è estranea alle logiche autoreferenziali di altri enti, ciò non l'esime dal dare un'ulteriore dimostrazione di ciò, legittimando quindi il proprio ruolo di fondazione bancaria.

In particolare poi la Fondazione di Vignola deve dare dimostrazione di avere una legittimazione non solo come Fondazione bancaria, ma anche come "di Vignola", come ente cioè autonomo e distinto dalle altre fondazioni della provincia di Modena con le quali da più parti si prospetta invece la fusione.

É in quest'ottica e in questa prospettiva che la scrivente commissione ha cercato di adempiere al proprio mandato. Peraltro, nell'assoluto rispetto della propria natura consultiva la commissione si è limitata ad enucleare alcuni temi e questioni su cui una modifica statutaria si ritenga debba essere valutata dal Consiglio.

Le ipotesi proposte sono le più varie. In alcuni casi la valutazione è imposta per un adeguamento dello statuto al protocollo, in altri casi per sollecitare il Consiglio ad una riflessione su punti solo indirettamente sollevati dal protocollo o da questo del tutto indipendenti. Il più delle volte si proporranno opzioni, con alternative tutte valide sotto il profilo della legittimità rimettendo al Consiglio quindi la valutazione di opportunità. Sempre sarà fatto lo sforzo di fornire ai lettori, e quindi *in primis* ai consiglieri i *pro* e i contro di ogni scelta, così come le motivazioni di ogni opzione.

Per concludere l'introduzione alla presente relazione si reputa opportuno evidenziare come tutto il lavoro di analisi e proposta trovi le sua fondamenta nei principi consacrati non solo dalla normativa, e quindi come ovvio dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ma anche, se non soprattutto,



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

dall'elaborazione giurisprudenziale (ed *in primis* dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 300¹ e 301² del 2003) e dall'elaborazioni dell'A.C.R.I. con particolare riferimento alla Carta delle Fondazioni (peraltro espressamente richiamata dal protocollo).

Sono queste – è necessario evidenziarlo – le fonti cui abbiamo reputato necessario richiamarci nella assoluta convinzione che è solo nel rigoroso rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, sussidiarietà all'azione amministrativa, trasparenza nell'attività istituzionale e nella gestione del patrimonio; responsabilità nei confronti del territorio (per citare solo i principali), che le fondazioni bancarie possono e devono trovare la loro legittimazione e ragion d'essere.



LE QUESTIONI

AUTONOMIA SOGGETTIVA, TERRITORIO E SCOPI DELLA FONDAZIONE

La prima questione che, reputiamo, il Consiglio deve risolvere e affrontare è sicuramente quella relativa alla stessa ragion d'essere della Fondazione di Vignola come ente diverso e distinto dalle altre Fondazioni della Provincia di Modena. Il tema non è banale e non deve essere affrontato con superficialità o pregiudizi campanilistici.

Con la sottoscrizione del protocollo in effetti la Fondazione di Vignola si è vincolata a tale valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, 2° periodo di detto protocollo³.

Se si dovesse privilegiare una visione della Fondazione come ente essenzialmente *Grant Maker*, che opera cioè come Fondazione meramente erogativa sulla base di procedure *standard*, protocolli di

¹Corte Cost., 29-09-2003, n. 300, in *Foro it.*, 2006, I, 1326, n. GIORGIANTONIO.

²Corte Cost., 29-09-2003, n. 301, in *Foro it.*, 2006, I, 1326, n. GIORGIANTONIO.

³ *Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra enti.*



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

verifica e rendicontazioni, ebbene si ritiene che la soluzione più opportuna sia quella della fusione con le altre Fondazioni della Provincia. Lo imporrebbe un'oggettiva valutazione alla luce dei criteri di economicità ed efficienza.

È viceversa opinione della scrivente commissione che la Fondazione di Vignola ha senso come Fondazione autonoma se e solo se si caratterizza come Fondazione del territorio, nel territorio profondamente radicata e con scopi e funzioni ben delineati, definiti, identificabili e compatibili con le dimensioni e le caratteristiche oggettive dell'ente.

Un ente quindi che fa dell'"ascolto" del territorio (cfr. carta delle Fondazioni, *Principi di programmazione e di gestione dell'attività istituzionale*, punto 1.2⁴) il tratto qualificante della propria azione istituzionale, che oltre ad erogazioni su bandi, sviluppa una quantità significativa di progetti propri.

Si evidenzia peraltro come questa sia una caratteristica storica della Fondazione di Vignola, anche per la responsabilità dalla medesima assunta nei confronti della Rocca di Vignola che ovviamente impone che importanti risorse erogative siano destinate ad un percorso che non può essere quello dei bandi.

La prima valutazione che il Consiglio deve quindi operare è se:

a) avviare un percorso di verifica per la fusione con le altre Fondazioni della Provincia;

ovvero

b) mantenere come punto fermo l'autonomia della Fondazione di Vignola.



⁴ **Ascolto** *L'interazione con le comunità dove sono radicate è un valore imprescindibile, che viene perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà di riferimento, dando ascolto e interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione.*



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Per mera esigenza logica la commissione procede nel lavoro ipotizzando che la scelta sia quella di mantenere alla Fondazione di Vignola una autonoma soggettività giuridica. Qualora infatti il Consiglio ritenesse opportuna l'apertura di una procedura di fusione è ovvio che non si pongono come urgenti e pregnanti le riflessioni e le proposte sulle modifiche dello statuto di un ente destinato a estinguersi.



IL TERRITORIO

Sia la carta delle Fondazioni che il protocollo danno un importante rilievo al legame fra la Fondazione e il territorio in cui opera, inteso ovviamente come comunità di riferimento. Se il principio è valido in generale riteniamo che esso debba essere esaltato per la Fondazione di Vignola e questo per i motivi già esposti. La definizione del territorio quindi non vale solo a segnare limiti di competenza quanto piuttosto a connotare un elemento imprescindibile che costituisce una componente essenziale dell'identità dell'ente.

Si tratta quindi di un punto di estrema rilevanza.

La previsione attuale si fonda correttamente sul dato storico, come peraltro sollecitato dalla Carta delle Fondazioni⁵, facendo primario riferimento a quei comuni dove più forte e radicata era la presenza della Cassa di Risparmio di Vignola. Dal lato pratico ha inoltre dimostrato una buona capacità di funzionamento.

Una opzione che si reputa del tutto legittima è quindi quella di lasciare inalterato il testo dell'articolo vigente.

⁵ Carta delle Fondazioni, "Principi di programmazione e di gestione dell'attività istituzionale", punto 1.1.: **Territorialità**
Le Fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine. In relazione alla propria tradizione storica e alla propria dimensione, ognuna definisce gli ambiti di operatività nonché condizioni e modalità secondo cui partecipa alle iniziative sovra territoriali anche in collaborazione con le altre Fondazioni, italiane e straniere.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Art. 3 - Ambito territoriale

La Fondazione persegue nei settori definiti dal successivo articolo 4 la promozione della società civile del territorio della provincia di Modena compreso fra la via Emilia e la dorsale appenninica, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.

Con – eventualmente – qualche modifica di carattere stilistico e formale:

Art. 3 - Territorio

La Fondazione persegue nell'ambito delle finalità definite dal successivo articolo 4, la promozione della comunità del territorio della provincia di Modena compreso fra la via Emilia e la dorsale appenninica, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.

Sotto altro profilo non può tuttavia trascurarsi la circostanza che il dettato dell'articolo in vigore non è conforme alla prassi degli ultimi anni, che vede nel territorio dell'Unione Terre di Castelli l'effettivo ambito di riferimento territoriale dell'operato della Fondazione. Ciò peraltro si è quasi imposto come necessità naturale dopo che molte delle funzioni amministrative dei Comuni storici di riferimento sono state devolute, delegate o in qualche modo integrate nell'ente Unione.

Se non si vuole correggere tale prassi può essere opportuno legittimarla con una modifica statutaria, che può avere sostanzialmente due varianti, il cui diverso significato non necessita di chiarimenti.

Art. 3 - Territorio

La Fondazione persegue nell'ambito delle finalità definite dal successivo articolo 4, la promozione della comunità del territorio dell'Unione Terre di Castelli, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)
Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51
Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Ovvero

Art. 3 - Territorio

La Fondazione persegue nell'ambito delle finalità definite dal successivo articolo 4, la promozione della comunità del territorio dell'Unione Terre di Castelli.

Si evidenzia come una eventuale “restrizione” del territorio renderebbe forse opportuno l’inserimento di un secondo periodo (fermo restando il terzo periodo sul quale non si sollevano osservazioni) nell’art. 3, per sottolineare il particolare regime di collaborazione, con importanti tradizioni, fra le Fondazioni della Provincia. Tale secondo periodo potrebbe avere più o meno il seguente tenore:

La Fondazione collabora con le altre Fondazioni di origine bancaria che hanno sede nella provincia di Modena in settori – come quello della ricerca scientifica – che non hanno una immediata valenza territoriale e per la realizzazione di progetti la cui dimensione territoriale si estende al territorio di tutta la provincia.

È importante infine sottolineare come la definizione del territorio abbia un importante riflesso nella determinazione dei c.d. enti nominanti, se non altro per il rispetto del principio decretato dall’art. 8 punto 4 del protocollo⁶.



LO SCOPO

La Fondazione di Vignola, come tutte le Fondazioni di origine bancaria, è innanzitutto una Fondazione e quindi ed essenzialmente un patrimonio vincolato ad uno scopo. Pur senza approfondimenti teorici che paiono eccessivi in questa sede, si rammenta come ai sensi dell’art. 16

⁶ Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall’art. 4, comma I, lettera d), del decreto legislativo n. 153/99, le Fondazioni, verificano che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della Fondazione.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

c.c.⁷ l'indicazione dello scopo (unitamente a quella della denominazione, della sede e del patrimonio) è uno degli elementi essenziali dell'atto costitutivo e dello statuto di una Fondazione.

Non vi è peraltro dubbio che sia lo scopo (o il fine) il tratto caratterizzante della Fondazione; è lo scopo istituzionale che dà identità alla singola Fondazione.

Fissare uno scopo che non si limiti al richiamo dei settori ammessi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, caratterizzati peraltro da genericità asistematicità può forse essere opportuno.

In effetti la Fondazione di Vignola, di medio – piccole dimensioni, non può avere l'ambizione di perseguire tutti gli scopi di pubblico interesse che teoricamente competono ad una Fondazione.

Perché la sua azione sia incisiva occorre che sia chiara la sua *mission*, al perseguimento della quale potrà specializzarsi e specializzare la struttura.

Ciò è peraltro quanto già successo. Da sempre la Fondazione di Vignola è fortemente caratterizzata per l'attenzione alla cultura, in ciò probabilmente indotta anche dalla responsabilità assunta nei confronti della Rocca.

Il personale della Fondazione (anche a prescindere dai custodi della Rocca) e i suoi collaboratori istituzionali ha una forte vocazione al profilo culturale.

In questo senso è già estremamente significativo il fatto che la tutela della Rocca sia un valore elevato a livello statutario.

Può quindi essere opportuno dare maggiore evidenza a tale vocazione, garantendole al contempo la massima continuità.

⁷ *L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione.*



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Una ipotesi (fra le mille possibili) di riformulazione dell'apposito articolo dello statuto:

Art. 4 – Scopi della Fondazione

Scopo primario della Fondazione è la promozione e la tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della comunità di riferimento così come definita dal precedente articolo 3 del presente statuto, da accrescere e trasmettere a beneficio delle nuove generazioni. La Fondazione riconosce alla Rocca di Vignola un valore particolarmente qualificante di detto patrimonio e destina pertanto alla sua conservazione e valorizzazione adeguate risorse.

Al perseguimento dello scopo primario la Fondazione destina la parte prevalente delle risorse disponibili.

Scopo secondario () della Fondazione è comunque la promozione della comunità di riferimento in tutti i settori ammessi.*

Nel rispetto dei vincoli dettati dai precedenti periodi la Fondazione sceglie un massimo di cinque settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi, individuati tra quelli previsti all'articolo 1 comma 1 lettera c) bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche. La scelta viene effettuata con delibera del Consiglio di indirizzo, ogni tre anni. Della scelta viene data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra essi le risorse con criteri di equilibrio e congruità al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei criteri di distribuzione del reddito previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

La restante parte delle risorse destinate agli scopi istituzionali potrà essere destinata agli altri settori ammessi dalla legge.

(*) Una riflessione particolare viene proposta sull'aggettivo "secondario" riferito allo scopo non primario della Fondazione. Se certamente l'aggettivo ha il pregio della chiarezza, si può dubitare della sua eleganza.



Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)
Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51
Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

LA GOVERNANCE

I PRINCIPI

Al tema della *governance* delle Fondazioni il Protocollo dedica il titolo II, e quindi gli articoli da 6 a 13 (ancorché gli ultimi articoli e sicuramente l'ultimo abbiano in realtà altro oggetto). Più articolati e sistematici sono viceversa i principi (undici) dettati dalla Carta delle Fondazioni. Peraltro se lo statuto in vigore è sostanzialmente conforme alla Carta delle Fondazioni, non lo è rispetto al Protocollo (sicuramente sui punti dei limiti della cooptazione; della impossibilità di ricoprire cariche per più due mandati successivi a prescindere dall'organo; del limite ai compensi).

In generale si può affermare che il Protocollo intende esaltare al massimo il principio di indipendenza dei componenti degli organi sia dal potere politico che dall'influenza della Banca Conferitaria (problema quest'ultimo che tuttavia non si pone per la Fondazione di Vignola). Altro principio che trova una forte affermazione è quello della trasparenza, soprattutto nelle procedure di nomina. Vengono poi ovviamente ribaditi i principi di professionalità, competenza e autorevolezza.

Nel concreto le questioni che la presente commissione ritiene debbano essere valutate dal Consiglio sono le seguenti.



QUALIFICA DI ORGANO, *NOMEN*.

La prima proposta che si avanza è quella di sottrarre al Segretario la qualifica di organo della Fondazione. Questo per motivi di ordine sistematico (per teoria generale è organo chi ha la titolarità di una funzione, titolarità che nel caso specifico sembra difettare) sia per sottrarlo alle dinamiche e ai limiti che la normativa impone per gli organi.



La proposta che si avanza è quindi quella di prevedere il Segretario come vertice della struttura burocratica e amministrativa della Fondazione, come peraltro succede abitualmente.

Può essere viceversa opportuno qualificare come organo, evidentemente vicario, il Vice Presidente e questo per come è prevista la figura (la partecipazione al Comitato, l'astensione alle delibere del Consiglio lo avvicinano molto più alla figura del Presidente che a quella del consigliere).

Anche se si tratta di questione più teorica e sistematica che pratica occorre forse inoltre chiarire che il Presidente è il Presidente della Fondazione non il Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Qualche problema lo pone il *nomen* di Consiglio dato all'organo di indirizzo. Ciò è dovuto al fatto che nella maggior parte delle fondazioni l'organo di amministrazione (il comitato di gestione della Fondazione di Vignola) ha il *nomen* di Consiglio (di amministrazione). Ciò crea spesso un po' di confusione sia nei rapporti fra Fondazioni, sia nei consiglieri appena nominati.

Peraltro l'alternativa (sposata dalla massima parte delle fondazioni) di utilizzare il *nomen* "Organo di indirizzo" appare troppo didascalica, prosaica e contraria alla tradizione della Fondazione di Vignola. È infatti opinione della presente commissione che anche la tradizione, come espressione di continuità dell'ente, sia un valore da non trascurare.

Il parere che esprime la Commissione è quello di aggiungere al *nomen* "Consiglio" la specifica "di indirizzo" per completare quindi la denominazione di "Consiglio di Indirizzo".

Nessun rilievo sulle denominazioni di "Comitato di gestione" e "Collegio sindacale", se non per rilevare che il rispetto per la tradizione imporrebbe di conservarli.

In sintesi le questioni che si propongono sono quindi le seguenti:

a) mantenere il Segretario quale organo della Fondazione – b) privare il Segretario della qualifica di organo chiarendo la sua funzione di vertice dell'organizzazione burocratica dell'ente.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

a) indicare anche il Vice Presidente come organo della Fondazione – b) non indicare anche il Vice Presidente come organo della Fondazione.

a) mutare il *nomen* dell'organo di indirizzo da “Consiglio” a “Consiglio di indirizzo” – b) non mutare il *nomen* dell'organo di indirizzo.

Non si propongono in questa sede il testo dello statuto con le eventuali modifiche e ciò per la loro evidente immediatezza.



NUMERO DEI COMPONENTI E MODALITÀ DI NOMINA.

Per quanto attiene alla questione del numero dei componenti e le relative modalità di nomina la commissione ritiene che sia problema che coinvolge solo il Consiglio. In particolare viene rilevato come appaia congruo sia il numero che le modalità di nomina (del Consiglio su proposta del Presidente) dei membri del Comitato di gestione. Lo stesso dicasi per il Collegio sindacale.

Una modifica è invece imposta per il Consiglio atteso che il numero dei cooptati previsti dallo statuto in vigore supera il limite imposto dal protocollo⁸.

In base all'esperienza storica della Fondazione peraltro la presente commissione reputa che si imponga una riflessione anche sul numero totale dei membri del Consiglio che, nella previsione attuale, pare eccessivo.

⁸ L'art. 8 al periodo 5 prevede infatti che *“Le nomine per cooptazione sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di chiara e indiscussa fama, sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non superano il 15 per cento del numero dei componenti dell'Organo di indirizzo, arrotondato all'unità superiore”*. L'attuale statuto prevede invece la cooptazione di quattro membri su quindici.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

L'alto numero di consiglieri in effetti ostacola sia la partecipazione che il dibattito e, per eterogenesi dei fini, complica quel ruolo di "cinghia di trasmissione" fra l'ente ed il territorio che il Consiglio dovrebbe avere.

Si pensi solo al fatto che più è alto il numero dei consiglieri (che possono essere retribuiti solo con gettoni di presenza) più è elevato il costo della singola convocazione del Consiglio. Allo stato attuale, con i gettoni di presenza ridotti al livello minimo, ogni convocazione ha ancora un costo significativo. Ciò è molto spesso causa di cautela e rinuncia alla convocazione del Consiglio se non nei casi strettamente necessari. La previsione di commissioni o riunioni informali (entrambe a partecipazione gratuita) si pone peraltro come un semplice palliativo, non sempre corretto, del problema.

La commissione è convinta che un equilibrio fra piena rappresentanza del territorio, economicità di funzionamento ed efficacia di partecipazione possa essere raggiunto con un Consiglio di dodici membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente.



Per quanto riguarda la procedura di nomina la prima questione che si pone, a livello macro, è quella dell'equilibrio che si intende dare alle varie espressioni di rappresentanza.

A parere della commissione un primo ruolo deve essere riconosciuto agli enti locali territoriali. È infatti indubbio che in una democrazia rappresentativa come quella italiana solo tali enti hanno la titolarità di esprimere in maniera compiuta l'esponenzialità delle comunità sottese. Sotto altro versante la natura delle Fondazioni bancarie di enti privati indipendenti dal potere politico, impone che tale ruolo degli enti locali nella nomina non sia predominante. Ciò è peraltro quanto sancito dalle pronunce della Corte Costituzionale già citate⁹ e dalla normativa.

⁹ In particolare Corte Cost., 29-09-2003, n. 301, in *Foro it.*, 2006, I, 1326, n. GIORGIANTONIO



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Agli enti locali territoriali si propone quindi di riservare la nomina di un terzo dei componenti del Consiglio.

É rimessa alla esclusiva discrezione del Consiglio quali siano tali enti e in che misura debbano concorrere. Come già chiarito la questione si interseca con quella del territorio di riferimento (vedi sopra).

Sul punto, ferma rimanendo l'ipotesi di dodici membri, si possono in astratto teorizzare le seguenti soluzioni alternative:

due membri nominati dal Comune di Vignola, 1 dal Comune di Spilamberto, 1 dai comuni di Savignano e Marano.

quattro membri nominati congiuntamente dai comuni di Vignola, Spilamberto, Marano e Savignano.

quattro membri nominati dall'Unione Terre di Castelli.

due membri nominati dall'Unione Terre di Castelli e due membri nominati congiuntamente dai comuni di Vignola, Spilamberto, Marano e Marano.

Un ulteriore terzo la commissione, in considerazione della centralità che la promozione della cultura al servizio della comunità di riferimento (e delle generazioni future) ha negli scopi della Fondazione, ritiene debba essere espresso dalle istituzioni che costituiscono la massima espressione della cultura sul territorio e quindi l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e gli Istituti di istruzione superiore del distretto di Vignola. Nella nomina è consigliabile che venga mantenuto l'obbligo di rappresentare le diverse discipline, in modo di dotare la Fondazione di competenze elevate in tutti i settori di cui ha necessità.

Il rimanente terzo si reputa opportuno che sia espressione il più possibile diretta della c.d. società civile. Il massimo problema che si pone sul punto è il criterio per la selezione e la nomina di soggetti



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

che dovrebbero essere l'estrinsecazione di una collettività che non ha un ente esponenziale che ne sia il legittimo rappresentante.

In parte si ritiene che il problema possa essere risolto con il meccanismo della cooptazione. Come già rilevato tuttavia, al fine di evitare una eccessiva autoreferenzialità delle Fondazioni, il protocollo mette un tetto massimo ai membri del consiglio cooptabili, tetto pari al 15 per cento arrotondato per eccesso. In ipotesi di un Consiglio di dodici persone i membri cooptabili potrebbero essere al massimo due.

Per i restanti due membri la commissione ritiene che possa essere attivato un meccanismo di partecipazione diretta che appare evocato da alcuni passi del protocollo d'intesa (il "Considerato" alle pagg. 2 e 3, che manda alle Fondazioni di *"preservare la funzionalità del circuito di responsabilità sociale delle fondazioni garantendo il pieno rispetto del principio di trasparenza e la diffusione di informazioni complete alla collettività sull'attività svolta..."* e all'art. 8 a pag. 8 *"le Fondazioni, verificano che i soggetti designati siano rappresentativi del territorio e degli interessi sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. ... per tale valutazione, promuovono uno o più incontri con gli enti pubblici e privati del territorio, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori d'intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e oggettivamente disciplinati, i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte"*).

La limitata estensione del territorio di riferimento consente di ipotizzare e disciplinare un sistema di candidature, selezione e nomina che, promosso e sorvegliato dalla Fondazione, parta dalla comunità del territorio attraverso un trasparente e diretto procedimento assembleare, da tenersi alla vigilia della scadenza dell'organo di indirizzo, eventualmente in concomitanza con la presentazione del consuntivo di ciascuna consigliatura.

La norma regolatrice del procedimento dovrebbe prevedere:

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)
Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51
Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

- a) un bando pubblico rivolto ai cittadini residenti e alle "formazioni intermedie" della comunità di riferimento (associazioni di almeno N associati, con sede nel territorio, operanti in determinati settori di attività istituzionale della Fondazione, comitati di cittadini di N numero, costituiti allo scopo di individuare e presentare le candidature e nominare il delegato all'incontro pubblico), contenente l'invito alla presentazione, mediante deposito entro un termine dato nella sede della Fondazione, delle candidature con documentazione del profilo dei candidati coerente per onorabilità, professionalità, competenze e autorevolezza, con le norme statutarie e designazione del delegato all'assemblea per la discussione ed il confronto delle candidature;
- b) l'esame delle candidature da parte dell'organo amministrativo della Fondazione per la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autorevolezza a norma di statuto e la loro ammissione;
- c) la convocazione di un incontro pubblico, aperto ai cittadini, nel corso del quale vengano presentati i profili professionali e personali dei candidati ammessi, i quali potranno intervenire ad esporre le loro valutazioni sugli indirizzi della Fondazione, vengano messe a confronto e discusse le candidature da sottoporre al voto dei delegati, con quorum deliberativi e procedimento idoneo a scartare le candidature eccedenti il numero di due e selezionare le migliori.

In ipotesi di mancata selezione di due nominativi, quale che ne sia la causa, così come per l'ipotesi di mancata nomina da parte degli enti statutariamente individuati, la nomina dei componenti l'organo di indirizzo mancanti potrebbe essere demandata ad un organismo di garanti da contemplare statutariamente e da eleggere fra personalità del territorio che abbiano operato nelle precedenti gestioni nell'interesse della Fondazione (ex amministratori o ex membri dell'organo di indirizzo).

Il procedimento sopra contemplato, benché complesso, ove realmente e genuinamente partecipato dalla cittadinanza, avrebbe il vantaggio di proporre alla comunità di riferimento un



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

momento di incontro partecipativo alla vita della Fondazione e avrebbe per gli organi della Fondazione un'occasione particolare di "ascolto".

Tale metodo, oltre alla complessità, potrebbe tuttavia sollevare dubbi circa la reale rappresentanza delle candidature, ove la partecipazione della cittadinanza fosse limitata e in qualche modo influenzata.

In alternativa si potrebbe ipotizzare che la nomina di uno o due componenti avvenga su designazione delle associazioni di volontariato maggiormente rappresentative, operanti nell'ambito sociale e culturale del territorio dei comuni di riferimento (Vignola, Spilamberto, Marano e Savignano) da individuare nominativamente da parte del Consiglio.

In tal caso vi sarebbe però sia la difficoltà di individuare organizzazioni realmente rappresentative che di valutare l'idoneità a conservare nel tempo il requisito della rappresentatività delle realtà locali e dell'indipendenza.

Si evidenzia che rispetto all'assetto attuale, in quello che è proposto dalla Commissione, viene meno un ente nominante e precisamente la Camera di Commercio. Il parere della Commissione, in tal senso, è dettato dall'incertezza che caratterizza la sussistenza stessa dell'ente, perlomeno con le attuali funzioni e dimensioni. Se la Camera di Commercio potrà continuare ad esistere ne sarà sicuramente ampliato l'ambito di competenza territoriale con l'unificazione di più Province; si ritiene che ciò possa far venire meno l'effettiva rappresentanza di un territorio circoscritto come quello di riferimento della Fondazione di Vignola.

Peraltro la commissione reputa importante che, all'interno del Consiglio d'indirizzo, siano presenti personalità in grado di esprimere le sensibilità proprie del mondo economico imprenditoriale locale. Tale esigenza, se non si decide di rimetterla alla discrezionalità degli enti nominanti, potrà essere garantita con due eventuali norme statutarie: a) previsione fra i soggetti legittimati a concorrere al meccanismo di nomina partecipata di cui sopra, anche le associazioni professionali e di categoria



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

espressione del mondo imprenditoriale ed economico locale; b) in sede di disciplina della cooptazione prevedere che, fa i criteri di nomina, sia introdotto quello di salvaguardare l'equilibrio delle diverse competenze che si vogliono presenti in Consiglio, con particolare riferimento all'esigenza di garantire la partecipazione anche di personalità in grado di esprimere le sensibilità proprie del mondo economico imprenditoriale locale.



LIMITI ALLA DISCREZIONALITÀ NELLA NOMINA: PARITÀ DI GENERE, RESIDENZA, INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, LIMITI DI MANDATO.

Il protocollo all'art. 8 terzo periodo sancisce che *“Gli statuti assicurano la presenza negli organi del genere meno rappresentato”*¹⁰. A prescindere dall'infelicità dell'espressione (come si può prevedere in astratto e prima delle nomine quale sia il genere meno rappresentato?), la preoccupazione espressa è sicuramente meritevole di tutela, che può essere tuttavia perseguita in astratto con due modalità, che rappresentano le opzioni che la commissione propone al Consiglio:

a) Vincolando tutti gli enti nominanti al rispetto del principio di presenza di entrambi i generi – b) imponendo alla sola Fondazione di provvedere alla tutela del principio in sede di cooptazione.

Nel caso si optasse per l'ipotesi a) si dovrebbe inserire nell'apposito articolo dello Statuto (quello delle nomine) un periodo dal seguente tenore:

“Gli enti ai quali è riconosciuta la facoltà di nomina di più di un membro del Consiglio devono esercitare tale facoltà garantendo, nella pluralità dei soggetti nominati, la presenza di entrambi i generi”.

¹⁰ Il precetto trova un preciso riscontro anche nella Carta delle Fondazioni nel terzo principio in materia di *governance*. *Rappresentatività - Nel processo di composizione degli organi di indirizzo le Fondazioni adottano le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla loro attività e alle loro finalità istituzionali, perseguendo un'adeguata presenza di genere.*



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Ovvero si dovrebbe optare per l'articolato che si propone in conclusione al presente paragrafo (che integra anche il rispetto del requisito della residenza).

Se viceversa si optasse per la seconda ipotesi il periodo che si potrebbe introdurre sarebbe il seguente:

Le nomine per cooptazione sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.

In sede di modalità e procedure di nomina si reputa poi opportuno introdurre il limite relativo alla residenza imposto dall'art. 4, lett. f) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

In conclusione l'articolato che potrebbe essere adottato potrebbe essere il seguente:

Art. 9 – Consiglio di indirizzo

Le scelte strategiche e l'indirizzo generale dell'attività e della gestione della Fondazione nell'ambito territoriale definito dall'articolo 3 e secondo gli scopi definiti dall'articolo 4 competono ad un Consiglio composto dal Presidente e Vice Presidente della Fondazione e da dieci membri.

Il Consiglio di Indirizzo dura in carica quattro anni, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento.

I consiglieri vengono nominati dal Consiglio di indirizzo in carica conformemente ai seguenti criteri di selezione:

Un terzo designato dagli enti pubblici territoriali (i punti separati da una linea continua sono in alternativa).

Due membri designati dal Comune di Vignola nel rispetto della parità di genere fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;

un membro designato dal Comune di Spilamberto fra le persone residenti nel territorio di riferimento

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)

Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51

Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

*della Fondazione da almeno tre anni,
un membro designato dai comuni di Savignano e Marano, fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni.*

Quattro membri designati congiuntamente dai Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano e Savignano di cui almeno tre residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e con la rappresentanza di entrambi i generi

Quattro membri designati dall'Unione Terre di Castelli di cui almeno tre residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e con la rappresentanza di entrambi i generi.

Due membri designati dall'Unione Terre di Castelli di cui almeno uno residente nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e con la rappresentanza di entrambi i generi

Due membri designati congiuntamente dai comuni Vignola, Spilamberto, Savignano e Marano di cui almeno uno residente nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e con la rappresentanza di entrambi i generi.

Un terzo designato da istituzioni culturali

Tre membri designati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, distintamente per ciascuno degli ambiti delle discipline scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche e con la rappresentanza di entrambi i generi;

un membro designato dai presidi degli istituti di istruzione superiore aventi sede sul territorio di riferimento della Fondazione, fra le persone ivi residenti da almeno tre anni.

Un terzo nominato in parte dalla Comunità del territorio e in parte dal Consiglio (cooptato).

Due membri scelti per cooptazione dal Consiglio secondo le procedure stabilite dal successivo art. ___ tra personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, di cui almeno uno residente nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e nel rispetto della parità di genere;

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)
Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51
Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

due membri designati dalla Comunità del territorio dei Comuni di _____ tra cittadini residenti da almeno tre anni, per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, secondo la procedura di proposta delle candidature, selezione e designazione dei due membri prevista dal successivo art. ____.

I componenti del Consiglio concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà dell'organo. Agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Gli enti designanti non hanno alcun potere di indirizzo, vigilanza e controllo sul consigliere e non possono revocarlo.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.

Ovviamente nell'optare per le diverse ipotesi ci si dovrà curare che venga imposta la nomina di residenti sul territorio per almeno sei membri.

Art. 9-bis Procedura di proposta delle candidature, selezione e designazione dei due membri del Consiglio designati dalla Comunità del territorio dei Comuni di _____ di cui all'art. _____

Sei mesi prima del termine di scadenza del Consiglio di indirizzo in carica, il Comitato di gestione indice un bando per la designazione, da parte della Comunità del territorio dei Comuni di _____ dei due membri del Consiglio di indirizzo di competenza della stessa.

Il bando deve contenere:

- *l'indicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza ed esperienza che i candidati dovranno avere per poter contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;*



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

- *l'invito rivolto alle associazioni, riconosciute e non, persone giuridiche private, comitati di cittadini appositamente costituiti, tutti con sede nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro e partecipati da un numero di cittadini residenti negli stessi Comuni non inferiore a venti, a presentare candidature alla carica di membri del Consiglio di indirizzo della Fondazione; le associazioni e le persone giuridiche private del suddetto territorio dovranno risultare iscritte negli appositi registri prefettizi, nei registri provinciali e/o regionali del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti nei settori (scuola, cultura, ambiente e beni culturali...);*
- *le modalità ed il termine della presentazione delle candidature nella sede della Fondazione, il contenuto dei profili dei candidati, la nomina di un delegato, unico per ogni formazione di proponenti, all'assemblea da tenersi in incontro pubblico, col mandato di partecipare al voto per la selezione dei due membri da designare;*
- *il giorno, luogo ed ora dell'incontro pubblico per la presentazione delle candidature ammesse al confronto, in quanto aventi i requisiti richiesti, per la selezione dei membri designati per il Consiglio di indirizzo, attraverso il voto dei delegati.*

Il bando deve essere pubblicato sui quotidiani _____, nel sito internet della Fondazione _____.

Le candidature presentate fuori termine o in modo difforme da quello definito nel bando, quelle presentate da formazioni non aventi i requisiti indicati nel bando si considerano non presentate.

Il Comitato di gestione esamina le candidature presentate, ammette quelle dei candidati muniti dei requisiti prescritti ed esclude con deliberazione motivata quelle prive degli stessi requisiti. Detta deliberazione del Comitato di gestione deve essere resa nota ai proponenti, negli indirizzi dagli stessi designati, almeno un mese prima del giorno nel quale è convocato l'incontro pubblico dell'assemblea dei delegati.

L'assemblea dei delegati è convocata nella sede della Fondazione o nel luogo diverso indicato nel

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)
Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51
Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

bando, è aperta al pubblico ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un membro delegato dal Comitato di gestione.

L'assemblea si apre con la presentazione dei candidati. Gli stessi candidati possono intervenire per integrare l'illustrazione delle professionalità, competenze ed esperienze acquisite, esporre agli intervenuti idee, programmi e propositi sugli indirizzi che ritengono di sostenere per l'azione della Fondazione nel quadriennio successivo.

Se il Presidente ritiene ve ne siano le condizioni, può ammettere interventi ordinati e sintetici da parte dei delegati e del pubblico, volti ad evidenziare elementi positivi o critici delle candidature. Esaurita la discussione, il Presidente apre la votazione sulle candidature, che avviene con votazioni successive, fino alla designazione di due soli candidati. Nella prima votazione sono designati i due candidati che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati; nelle votazioni successive il quorum occorrente per la nomina si riduce progressivamente a tre quinti nella seconda votazione e a più della metà nella terza. Dopo la terza votazione si considerano designati i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di delegati. A parità di voti, si considera eletto il candidato _____

In ciascuna votazione ogni delegato può votare per un numero massimo di tre candidati.

Il Presidente proclama il nome dei due membri designati e ne dà notizia agli organi della Fondazione.



Il protocollo interviene in modo significativo sui regimi di incompatibilità e ineleggibilità degli organi delle Fondazioni bancarie. In particolare impone l'introduzione di nuove ipotesi di ineleggibilità ed eleva ad ineleggibilità quelle che sono normalmente previste come ipotesi di incompatibilità.

É forse opportuna una brevissima ricognizione teorico-sistematica. Le categorie della ineleggibilità e incompatibilità sono elaborazioni del diritto pubblico. Possono tuttavia essere comodamente

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)

Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51

Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

mutuate in altri settori del diritto¹¹, come quello appunto delle Fondazioni anche se ovviamente non possono *sic et simpliciter* richiamarsi le rispettive *ratio*.

Utili sono tuttavia le categorie per la loro disciplina.

Sotto questo profilo l'ineleggibilità (che nel diritto pubblico colpisce coloro che si ritiene avrebbero un ingiusto vantaggio competitivo nelle elezioni) comporta l'impossibilità per alcuni soggetti che si trovino in determinate situazioni di essere eletti e nominati in una carica.

L'incompatibilità (che nel diritto pubblico ha lo scopo di prevenire possibili conflitti di interesse) non comporta l'impossibilità di essere eletti ma solo quella di mantenere la carica se la situazione di incompatibilità non viene sanata in un termine dato.

Era per esempio incompatibile chi rivestiva determinate cariche elettive, con la conseguenza che, se eletto, doveva optare per una delle due cariche, dimettendosi dall'altra.

Se si accettano queste definizioni (che, si ripete, sono proprie del diritto pubblico che peraltro è l'unico ad elaborarle¹²) il protocollo in realtà non introduce nessuna nuova "incompatibilità" (ed in questo senso lascia a desiderare la terminologia usata), ma solo ipotesi di ineleggibilità.

In effetti se si impone "*di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione*"¹³ non si vede come la presunta incompatibilità possa essere sanata. E lo stesso vale per i componenti degli organi della società bancaria conferitaria, per i quali è previsto pure una discontinuità temporale di un anno.

¹¹ Nel diritto privato per esempio, in relazione alla carica di amministratore di S.p.A., la categoria della ineleggibilità è fatta propria dall'art. 2382 c.c. Prevedono agli stessi fini cause di incompatibilità l'art. 90, r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 2960; l'art. 2, l. 15 febbraio 1953, n. 60 e soprattutto l'art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214.

¹² Pur se, come ricordato, vengono recepite dal diritto civile.

¹³ Art. 10, primo periodo.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

La prima conseguenza di prevedere una discontinuità temporale fra le diverse cariche comporta l'ovvia conseguenza, come già rilevato, che non è più possibile sanare la situazione con le dimissioni. Posso evitare di continuare a fare il sindaco, non posso impedire di esserlo stato sei mesi fa. L'insanabilità di quella che sembra definita come incompatibilità la trasforma in vera e propria ineleggibilità.

Può in questo senso essere definita come introduzione di una nuova specie di ineleggibilità l'introduzione del divieto "trasversale" di ricoprire cariche negli organi della Fondazione per più di due mandati consecutivi a prescindere dall'organo¹⁴.

La necessità di adeguare lo statuto a tali precetti impone con tutta probabilità rivisitare l'intera disciplina prevista sul punto dal vigente statuto.

La riformulazione che si propone potrebbe essere la seguente:

Art. __ Ineleggibilità.

Non può essere eletto, designato o nominato membro del Consiglio, Presidente della Fondazione, Vice Presidente della Fondazione, membro del Comitato di gestione, membro del Collegio sindacale, e se eletto, designato o nominato decade:

a) chi non è cittadino italiano;

b) chi non è in possesso dei requisiti di professionalità di cui al successivo articolo _____;

c) chi ha ricoperto la carica di organo della Fondazione o è stato membro di un organo della Fondazione per due mandati consecutivi non cessati nel triennio anteriore alla nomina, designazione o elezione. Ai sensi del presente punto i mandati consecutivi si computano indipendentemente dall'organo mentre non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale;

¹⁴ Art. 7, periodo primo, lett. b).



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

d) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei ____ mesi anteriori alla nomina, designazione o elezione la carica di membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; di assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, di presidente della Regione, di presidente della provincia, di sindaco, di presidente e di componente del consiglio circoscrizionale, di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, di presidente e di componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. ____ del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di presidente e di componente degli organi delle comunità montane, e comunque coloro che ricoprono una carica istituzionale di natura politica;

e) i candidati ad incarichi politici elettivi presso le istituzioni pubbliche di cui sopra alla lettera d);

f) coloro che svolgono o hanno svolto negli ultimi ____ mesi funzioni di amministrazione, controllo e direzione nella Società bancaria conferitaria, nelle sue controllate o partecipate;

g) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale;

h) chi ha svolto, per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedura di amministrazione straordinaria a meno che non siano decorsi tre anni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti senza che siano intervenute altre cause di ineleggibilità.

Sono ineleggibili per difetto dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, lett. g) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153:

a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)

Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51

Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per reato non colposo.

Art. ___ - Requisiti di professionalità

I componenti il Consiglio e il Comitato di gestione devono essere individuati con l'esclusiva finalità di favorire il buon funzionamento della Fondazione, il perseguimento degli scopi statutari, la rappresentatività degli interessi connessi ai settori d'intervento della Fondazione, tra persone che:

- abbiano acquisito conoscenze specialistiche nei settori di intervento della Fondazione, ovvero in settori funzionali o utili per il funzionamento e la vita della stessa, attestate dalla avvenuta iscrizione in albi professionali, dallo svolgimento di attività imprenditoriale o accademica, di insegnamento superiore, di funzioni dirigenziali o direttive in enti pubblici o privati per almeno un biennio;

- ovvero abbiano acquisito significativa e comprovata esperienza e conoscenza del territorio, tale da conferire particolare autorevolezza e garantire l'adeguatezza ai compiti da svolgere, nei settori rilevanti di intervento della Fondazione.

Art. __ - Incompatibilità e decadenza

E' incompatibile la carica di componente il Consiglio per chi si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) dipendenti non docenti dello Stato e degli enti parastatali;

b) dipendenti dell'amministrazione cui compete la vigilanza sulla Fondazione;

c) coloro che rivestano la carica di amministratore, lo stato di dipendente non docente e soggetti non docenti in rapporto di collaborazione non occasionale, anche a tempo determinato, dell'ente designante, nonché di società, consorzi e organismi da questi controllati;

d) coloro che ricoprono cariche o funzioni in altre Fondazioni di origine bancaria;

e) coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;

f) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)

Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51

Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

*di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;*¹⁵

g) coloro che in qualsiasi momento perdono i requisiti previsti dallo statuto.

I casi di incompatibilità sopra riportati sono riferibili anche ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché al Segretario. La carica di componente il Consiglio è incompatibile con quella di componente il Comitato di gestione, ad eccezione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio. Sono inoltre incompatibili fra loro le cariche di componente il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale. La funzione di Segretario è altresì incompatibile con la carica di componente di qualunque altro organo della Fondazione.

In caso di incompatibilità, la mancata rimozione della causa entro trenta giorni dal suo verificarsi determina la decadenza.

Il consigliere, il componente il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale che senza giustificato motivo non intervengano per due volte consecutive alle riunioni del rispettivo organo decadono dalla carica.

La decadenza opera immediatamente con dichiarazione dell'organo interessato.

Art. __ - Sospensione della carica

Costituiscono cause di sospensione dalla carica di componente il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché dalle funzioni di Segretario della Fondazione:

a) la condanna non definitiva;

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio

¹⁵ La presente causa di incompatibilità non è prevista dal vigente statuto ma deve essere introdotta in virtù della modifica apportata all'art. 4, d.lg. 153/1999 (introduzione del punto g *bis*) dall'art. 27-quater.1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste al precedente punto a);

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Nelle ipotesi previste alle lettere c) e d) del comma precedente, la sospensione si applica per l'intera durata delle misure applicate.

La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza.



LA DISCONTINUITÀ TEMPORALE FRA LE CARICHE IN FONDAZIONE E L'ATTIVITÀ POLITICA.

Il principio n. 7 della Carta delle Fondazioni si chiude con la seguente disposizione: *“La disciplina di eventuali ipotesi di discontinuità tra cessazione dalla Fondazione e assunzione successiva di incarichi politici (elettivi o amministrativi) è rimessa alla sottoscrizione di “impegni morali” o alla stesura di un “codice etico”.*

L'utilizzo dell'aggettivo *eventuali* pare portare alla conclusione che non sussista alcun obbligo a far sì che colui che ha ricoperto una carica in Fondazione si astenga dall'attività politica per un certo periodo successivo alla cessazione.

La *ratio* di un eventuale divieto in tale senso – che *prima facie* pare scontrarsi con le più elementari libertà costituzionali – potrebbe essere legittimamente solo una, e cioè quella di impedire che

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)

Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51

Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

l'incarico in Fondazione venga utilizzato per accaparrarsi il favore di un futuro elettorato, ed in questo senso potrebbe avere una sua opportunità la cui valutazione è ovviamente rimessa al Consiglio.

Pare inopportuno, a parere della commissione, un divieto che inibisca l'attività politica al di fuori dal concorso in elezioni.

Qualora si ipotizzasse di introdurre tale limitazione la clausola statutaria che deve essere inserita potrebbe avere il seguente tenore:

“Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi per incarichi politici elettivi presso le istituzioni di cui al _____ del presente nei ____ mesi successivi alla cessazione dalla carica”.



CONSIGLIO, DURATA TEMPORALE, EVENTUALE SFASATURA TEMPORALE CON LA CARICA DEL PRESIDENTE E PROCEDURE DI NOMINA.

Un punto che si reputa delicato è quello relativo all'opportunità o meno di garantire la continuità dell'azione della Fondazione mediante la previsione di una sfasatura temporale fra i mandati del Presidente e Vice Presidente e quella del Consiglio.

La questione non viene posta dal protocollo che – contrariamente alla Carta delle Fondazioni – non dà alcuna indicazione in tal senso. Sotto altro versante è proprio il protocollo, per la rigidità con cui prevede l'impossibilità di espletare più di due mandati a prescindere dall'organo, a porre in modo più serio il problema.

Come già rilevato il tema è affrontato dalla Carta delle Fondazioni¹⁶ che al principio n. 9 in tema di *governance*, sotto la rubrica “Stabilità e Continuità” dispone che “Le Fondazioni adottano idonee

¹⁶ Che peraltro il Protocollo richiama proprio nel preambolo.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

misure in grado di garantire l'unitarietà operativa e l'univoca rappresentanza dell'ente - assicurate in via primaria dall'unicità della figura del Presidente - salvaguardando la distinzione dei ruoli e dei compiti degli organi, e di evitare che il rinnovo degli organi possa creare situazioni di instabilità nella governance o di discontinuità nell'azione. In tal senso, nel rispetto del limite di numero dei mandati previsto dalla normativa e di una ragionevole durata delle cariche atti a contemperare l'esigenza di continuità dell'azione degli organi con quella del loro ricambio, le Fondazioni possono identificare modalità (quali il rinnovo parziale e scaglionato nel tempo dei componenti del medesimo organo; la sfasatura temporale nella scadenza degli organi; la loro differente durata; ecc.), atte a garantire, al necessario ricambio, condizioni di gradualità, privilegiando, in ogni caso, la stabilità e la funzionalità.

La commissione ha valutato tutte le soluzioni alternative¹⁷ e reputa che, se (e non è scontato perché la soluzione ha dei *pro* e dei *contro*) si reputa di accogliere l'invito della Carta, il sistema che si ritiene più opportuno è quello della sfasatura temporale del mandato di quattro anni del Presidente e Vice Presidente e del Comitato con quella, pure di quattro anni, del Consiglio. L'ipotesi è quella di una sfasatura di due anni. La transizione verrebbe risolta fissando la scadenza del Presidente e Vice Presidente e del comitato in carica al 2019, anziché al 2017 data in cui verrebbe invece rinnovato il Consiglio.

Come detto la scelta presenta dei punti di forza e di debolezza per cui non è né consigliata né sconsigliata dalla presente commissione che si limita ad evidenziare tali punti rimettendo la scelta fra due opzioni legittime alla sensibilità del Consiglio.

Punti di forza possono essere individuati appunto nell'esigenza di garantire la stabilità e continuità della *governance*. Il tema si pone, come già ricordato, con estrema delicatezza proprio per la disciplina

¹⁷ Particolarmente suggestiva e pertanto esplorata è l'ipotesi del rinnovo "ciclico" dei componenti dell'organo di indirizzo che viene tuttavia sconsigliata non per una impossibilità giuridica – che non sussiste – ma per meri motivi pratici.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

dettata dal protocollo che prefigura scenari nuovi. Ad esempio: con la nuova disciplina e stante il vigente statuto il Presidente o viene nominato fra chi non ha mai ricoperto alcuna carica in Fondazione e quindi non ne ha alcuna esperienza o fra chi ha già ricoperto una carica. In questo caso potrà ricoprire la carica per un solo quadriennio senza possibilità di rinnovo (e se ben si opera un quadriennio può essere veramente poco per esplicitare un'azione efficace). La discontinuità consente inoltre al Consiglio di eleggere il Presidente dopo due anni di lavoro, e non alla prima seduta e fra sostanziali sconosciuti (il che peraltro favorisce la scelta di candidati "suggeriti" da terzi).

I punti di debolezza possono essere individuati in una certa macchinosità della disciplina (il sistema attualmente in vigore è sicuramente legittimo, immediato e semplice) e, soprattutto, nello scioglimento dello stretto legame fra Presidente e Consiglio che lo ha eletto. Fatta salva comunque la possibilità di sfiduciare il Presidente (scelta sempre traumatica) per due anni su quattro sarebbe in carica un Presidente non eletto dal Consiglio in carica.

La scelta della sfasatura se è certamente legittima (prevista esplicitamente dalla Carta delle Fondazioni) nel suo insieme, è solo opinata come legittima dalla commissione nella disciplina transitoria ipotizzata¹⁸. A ciò si aggiunga che la modifica potrebbe essere letta come espediente per prolungare il mandato del Presidente in carica. A questo inconveniente si potrebbe peraltro ovviare prevedendo la successiva ineleggibilità dello stesso Presidente.



Di seguito si ipotizza un articolato che prevede la durata sfasata dei mandati di Presidente e Vice Presidente e del Consiglio. L'alternativa, e cioè la disciplina attuale non ha ovviamente necessità di

¹⁸ L'opinione in tal senso convinta della Commissione si fonda sulla esplicita previsione che il limite quadriennale di durata del mandato del Presidente non si applica ai mandati in corso alla data del presente Protocollo, come previsto esplicitamente dall'art. 7 , lett. a) ultimo periodo. A ciò si aggiunga che l'estensione del mandato avviene in sede di riforma dello statuto, nel rispetto delle dovute forme e nell'esercizio dell'autonomia statutaria delle Fondazioni.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

essere ipotizzata in forma diversa dall'attuale statuto (se non per qualche correzione stilistica che pure si può comunque ricavare dal seguente articolato).

Art. ___ - Procedura e modalità di nomina.

Sessanta giorni prima del termine ultimo per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio dall'insediamento del Consiglio, il Presidente richiede agli enti di cui all'articolo 9 del presente statuto la designazione dei candidati, da far pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza.

L'ente che ha provveduto a designare il Presidente in carica, il cui mandato quadriennale non sia scaduto in virtù dello sfasamento temporale fra il mandato del Consiglio e quello del Presidente, procede alla designazione di un membro in meno rispetto a quanto previsto dal precedente art. ___.

Parimenti procede l'ente che ha provveduto a designare il Vice Presidente in carica. Con lo stesso criterio si riduce eventualmente il numero dei membri da cooptare dal Consiglio o da selezionare secondo la procedura partecipata di cui all'art. ___.

Ogni candidato deve essere, all'atto della candidatura, idoneo a rivestire la carica di consigliere ai sensi degli articoli _____. Per ognuno di essi deve essere presentata una scheda che ne illustri, oltre ai dati personali rilevanti, gli studi e i titoli conseguiti, le esperienze professionali, le cariche ricoperte e gli incarichi svolti, le opere compiute, le esperienze di gestione di patrimoni, le competenze e specialità acquisite nei settori di attività della Fondazione nonché la autocertificazione attestante il difetto di cause di ineleggibilità.

Con congruo anticipo, e comunque entro e non oltre il termine di cui al comma 1, la Fondazione provvede a rendere pubbliche le modalità con le quali tutti i soggetti e gli enti interessati potranno presentare candidature ai fini della elezione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f). Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato da idonea autocertificazione con allegato aggiornato curriculum vitae.

Il Consiglio in carica, nella seduta in cui approva il bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento del Consiglio e dopo tale incombente, procede alla nomina dei nuovi consiglieri.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

A tal fine, previa verifica dei requisiti, nomina i consiglieri designati e selezionati ai sensi delle lettere _____; quindi alla elezione dei due membri di cui alla lettera f) dello stesso comma con deliberazione che riporti il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora nella elezione dopo due votazioni non sia raggiunta la maggioranza qualificata occorrente, si procede ad altra votazione in base alla quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto la metà più uno dei voti degli intervenuti. Qualora anche in questa non si raggiunga il quorum, si procede ad una quarta votazione nella quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di questi il candidato più anziano.

Qualora il Consiglio all'atto della nomina accerti in alcuno dei candidati la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 11, il Presidente richiede senza indugio all'ente designante interessato una nuova designazione da far pervenire entro quindici giorni dalla data della richiesta.

*Qualora uno o più enti competenti ai sensi dell'articolo 9 non provvedano alla designazione entro i termini stabiliti dal comma 1 o dal comma 7 del presente articolo, ovvero entro i successivi dieci giorni dal ricevimento di apposito invito inviato dal Presidente, ***** "Comitato dei garanti"*

Completata la nomina il Consiglio uscente fissa la data di insediamento del nuovo Consiglio dando mandato al Presidente per la convocazione.

Alla scadenza del mandato i consiglieri rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i loro successori con l'insediamento di cui al periodo che precede.

Art. __ - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove di regola ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

É convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi con strumento, anche telematico, che attesti la ricezione, ai componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale almeno

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)
Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51
Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione. L'avviso viene inviato anche ai componenti il Comitato di gestione che partecipano con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Non hanno parimenti diritto di voto il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio viene altresì convocato entro trenta giorni qualora almeno quattro consiglieri o il Collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero chi sostituisce il Presidente a norma dell'articolo _____.

Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni, salvo quanto prescritto nel successivo comma 8 nonché nell'articolo 26, comma 1, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modifiche allo statuto ed ai regolamenti interni devono essere deliberate, sentito il Comitato di gestione, con la maggioranza dei due terzi arrotondato all'unità inferiore dei componenti in carica aventi diritto al voto, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le stesse maggioranze sono richieste per la elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le votazioni relative a elezioni o a designazioni a cariche nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio o il Comitato di gestione, si effettuano per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

Nel caso vengano nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 16, lettera g) componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale.

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)

Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51

Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. __ – Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio fra i suoi componenti e restano in carica quattro anni.

Per assicurare la stabilità e la continuità dell'azione della Fondazione il mandato del Presidente e del Vice Presidente è sfasato di due anni rispetto al quello del Consiglio e scade quindi con l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo all'insediamento del Consiglio. Il Presidente in scadenza si attiva tempestivamente perché, con le procedure previste dal precedente art. ____, siano designati dagli enti competenti i consiglieri in sostituzione del medesimo e del Vice Presidente in scadenza. Possono essere designati come nuovi consiglieri anche il Presidente e Vicepresidente in scadenza qualora non versino in alcuna situazione di ineleggibilità, ed in particolare in quella prevista dall'art. __ let. ____. Alla nomina dei due nuovi consiglieri provvede il Consiglio in carica nella stessa seduta in cui approva il bilancio del secondo esercizio successivo al suo insediamento e in cui scade quindi il mandato del Presidente e del Vice Presidente. I consiglieri così nominati scadono con il Consiglio di cui entrano a fare parte.

Nella stessa seduta il Consiglio provvede a convocare nuova seduta, da tenersi entro e non oltre quaranta giorni, in cui procedere alla elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente. Tale seduta è presieduta e convocata dal presidente uscente che resta in carica sino all'effettiva elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente eletto propone i nominativi del nuovo Comitato di gestione da eleggersi dal Consiglio. A tal fine può richiedere l'aggiornamento della stessa seduta ad una data da fissarsi non oltre i trenta giorni.

Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti, di vigilanza



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte e sul perseguimento delle finalità istituzionali. In situazioni di urgenza improrogabile, sentito il Segretario, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari di competenza del Comitato di gestione dei quali deve riferire nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualsiasi grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. __ - Comitato di gestione

I compiti di gestione, di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio sono attribuiti al Comitato di gestione, composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio, oltre al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio stesso.

Sono applicabili ai componenti il Comitato di gestione gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente statuto.

Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni e scade unitamente al mandato del Presidente che ne ha proposto l'elezione ai sensi del precedente punto ____.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui é divenuto parte.

Il Comitato di gestione resta in carica fino all'insediamento del successivo.

Il Comitato di gestione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore reale del patrimonio, lo impiega in modo da ottenerne una adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati.

Ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservato al Consiglio dalla legge o dal presente statuto.

Il Comitato di gestione verifica per i propri componenti, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché per il Segretario la sussistenza dei requisiti, la inesistenza di situazioni di incompatibilità e di cause di decadenza o sospensione ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.



PATRIMONIO.

Art. _____ - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dal fondo di dotazione originario e dalle riserve accantonate, è vincolato al perseguimento degli scopi di cui all'art. 4.

Esso si incrementa per:

apporti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

accantonamenti a fondi di riserva facoltativi destinati ad incremento del patrimonio la cui determinazione sia stata autorizzata dall'Autorità di vigilanza;

liberalità e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)

Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51

Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando nondimeno un collegamento funzionale con lo sviluppo del territorio, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'asset allocation

La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

ottimizzazione della combinazione fra redditività e rischio di portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento.

La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi

Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)

Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51

Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10 per cento della consistenza patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire o detenere partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

La Fondazione può investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali purché produttivi di adeguata redditività; la Fondazione può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono un'adeguata redditività a condizione che si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.



TRASPARENZA

Art. _____ - Trasparenza

Gli atti della Fondazione devono risultare improntati alla massima trasparenza.

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)
Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51
Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

La Fondazione rende pubbliche sul sito internet informazioni in modo chiaro, facilmente accessibili e non equivoco sulla sua attività, sui documenti statutari e regolamentari, sui bilanci, sui bandi per le erogazioni e sui curricula degli organi.

Sede: Rocca di Vignola - Piazza dei Contrari 4 41058 Vignola (MO)
Uffici: Via L.A. Muratori 3 41058 Vignola (MO) ♦ Tel. 059/76.59.79 Fax 059/76.59.51
Internet: www.fondazionedivignola.it – E-mail: info@fondazionedivignola.it